



IN TRUST WE TRUST

Affetti più tutelati

L'approccio alla regolamentazione dei rapporti affettivi nell'ordinamento italiano ha subito progressivi mutamenti, da una concezione istituzionale e inderogabile del matrimonio a una più privatistica, incentrata sull'autonomia negoziale delle parti. Ciò ha permesso di disciplinare i rapporti personali e patrimoniali tra i partner con maggiore libertà e flessibilità. In quest'ottica il ricorso al trust è stato favorito proprio grazie alla duttilità dello strumento, a oggi apprezzato e utilizzato per fare fronte in modo specifico alle necessità di un nucleo familiare, al di là delle rigidità degli strumenti tipici.

Il trust, a differenza delle convenzioni matrimoniali, si caratterizza per la possibilità di dare una destinazione di lungo periodo al patrimonio, anche in situazioni patologiche. Così, tramite lo stesso atto di trust, si potranno stabilire regole di dettaglio sia per il mantenimento del ménage familiare sia per quello dei singoli componenti, anche dopo lo scioglimento del rapporto tra i partner. In caso di crisi, infatti, il trust potrà tutelare sia il partner creditore del mantenimento, assicurando che le risorse destinate al soddisfacimento dei propri interessi economici non siano distratte per altri scopi, che la parte debitrice, preservando i beni vincolati da usi impropri.

Sarà inoltre possibile definire le modalità di godimento dei beni e dei frutti da questi generati, come nel caso di immobili, dei quali potrà essere apportata in trust anche solo la nuda proprietà, riservandone l'usufrutto all'ex partner e ai figli.

Un altro vantaggio del trust rispetto alle convenzioni matrimoniali è infatti la segregazione patrimoniale che nel trust si estende a qualsiasi tipo di beni, rendendoli insensibili rispetto alle vicende personali dei soggetti coinvolti e a eventuali pretese di creditori futuri. Nei casi in cui invece l'ordinamento di riferimento ponga delle limitazioni ai diritti dei soggetti che instaurano relazioni non formalizzate o che sono uniti civilmente, il trust può rivelarsi uno strumento prezioso nell'assicurare il rispetto dei desideri della coppia. Per esempio, in materia di adozione co-parentale e specialmente qualora i partner siano di diversa nazionalità, il soggetto al quale non fosse riconosciuto lo status di genitore adottivo potrebbe comunque istituire un trust a favore del figlio del partner, godendo della certezza che eventuali indicazioni improntate alla sua tutela saranno rispettate anche a seguito della propria dipartita.

Il trustee sarà difatti obbligato ad amministrare i beni secondo gli obiettivi stabiliti, e il disponente potrà preporre un soggetto di fiducia, il guardiano, al monitoraggio delle sue attività. (riproduzione riservata)

*di Andrea Baroni
partner di Capital Trustees*